

NOTA

D.lgs 127/2016: sintesi disposizioni

Le principali modifiche in materia di Conferenza dei Servizi introdotti dalla norma in oggetto riguardano: la riduzione dei tempi, maggiore semplificazione, tempi certi di conclusione del procedimento, partecipazione delle amministrazioni alla conferenza di servizi solo tramite un rappresentante unico per tutte, con facoltà per l'amministrazione che sia in disaccordo di formalizzare il proprio parere negativo che deve essere sempre motivato ed indicare soluzioni per il suo superamento, l'inversione dell'onere della mediazione tra posizioni prevalenti e posizioni dissenzienti qualificate, prevedendo che siano queste ultime a dover preoccuparsi di attivare il procedimento di opposizione contro la decisione presa in sede di conferenza di servizi.

In particolare l'**articolo 1** individua quattro tipologie di conferenza di servizi: **istruttoria; decisoria; preliminare e relativa alla valutazione di impatto ambientale (VIA):**

- la **conferenza istruttoria** è facoltativa ed è volta ad un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti, in uno o più procedimenti connessi. È, in sostanza, una modalità di partecipazione al procedimento di più amministrazioni, cui sia affidata la cura di interessi pubblici;
- la **conferenza decisoria** concentra in un'unica sede la collaborazione funzionale di più amministrazioni dotate di poteri decisori, conducendo ad un provvedimento finale che sostituisce le determinazioni delle plurime amministrazioni partecipanti. L'indizione della Conferenza decisoria da parte dell'amministrazione procedente è obbligatoria nel caso in cui l'amministrazione procedente debba acquisire atti di assenso da parte di altre amministrazioni (come pareri, intese, concerti, nulla-osta, cioè quando la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione degli atti di assenso delle altre amministrazioni. Essa si svolge, salvo specifici casi espressamente indicati in forma semplificata e asincrona (non è prevista la partecipazione contestuale delle Amministrazioni interessate) e in sintesi prevede la seguente **tempistica**:
 - entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza viene indetta la conferenza di servizi;
 - entro il termine perentorio di 15 giorni le Amministrazioni possono richiedere integrazioni documentali;
 - entro il termine perentorio di 90 giorni (45 per gli aspetti non inerenti la tutela dell'ambiente e della salute) le Amministrazioni rendono le proprie conclusioni;
 - entro 5 giorni la conferenza conclude i lavori e rende note le sue decisioni o sotto forma di assenso o dissenso motivato, in quest'ultimo caso indicando le modifiche necessarie al progetto ai fini dell'assenso.
- la **conferenza preliminare** può essere indetta (ed è dunque facoltativa, discrezionale, per l'amministrazione competente) quando abbia ad oggetto: istanze o progetti preliminari di particolare complessità insediamenti produttivi di beni e servizi. Il carattere preliminare si deve alla particolare complessità progettuale e al carattere non decisivo di tale conferenza, ancorché in essa emergano le condizioni alle quali le amministrazioni poi rilascino gli atti di assenso;
- la **conferenza su progetto sottoposto a valutazione di impatto ambientale (VIA)** interviene in presenza di un progetto sottoposto a VIA, per la realizzazione del quale siano necessari autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nullaosta, assensi comunque denominati. In tali casi si prevede lo svolgimento obbligatorio della conferenza di servizi prevista dalla normativa sulla VIA che diventa il luogo obbligato, e non più facoltativo, di acquisizione di tutti gli assensi necessari. La conferenza sul progetto sottoposto a VIA è convocata in modalità sincrona (partecipazione contestuale delle Amministrazioni interessate) ed è indetta entro 10 giorni dalla verifica documentale, condotta dall'amministrazione competente, circa la completezza della documentazione ed il pagamento degli oneri istruttori, da parte del proponente. Il termine di conclusione dei lavori della conferenza è il medesimo previsto per la conclusione del procedimento, vale a dire 150 giorni dalla presentazione dell'istanza. Rispetto alla disciplina vigente lo schema di decreto configura la conferenza di servizi per progetti sottoposti a VIA come una conferenza decisoria.

Il Decreto contiene altresì disposizioni di coordinamento con le discipline settoriali della conferenza di servizi, in materia di: edilizia (articolo 2); sportello unico per le attività produttive (articolo 3); autorizzazione unica ambientale (articolo 4); valutazione dello studio di impatto ambientale, autorizzazione integrata ambientale, autorizzazione all'installazione di stabilimenti nuovi, cioè norme ambientali contenute nel Decreto legislativo n. 152 del 2006 (articolo 5); autorizzazione paesaggistica (articolo 6). Infine, nell'ambito delle disposizioni transitorie, il decreto prevede che le norme in esso contenute si applicano ai procedimenti avviati dopo la sua **entrata in vigore prevista per il 28 luglio p.v.**